



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Allegato alla Delib.G.R. n. 18/24 del 19.6.2024**

**Direttive in materia di Registro regionale delle Associazioni pro loco della Sardegna e criteri di concessione e di rendicontazione dei contributi annuali di cui alla L.R. 3.6.1974, n. 10.**

### **Articolo 1 – Premessa**

La Regione riconosce le Associazioni pro loco quali strumenti di promozione turistica e di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del patrimonio ambientale, culturale, storico e sociale del territorio sardo.

La Regione riconosce gli Organismi associativi di secondo grado delle Associazioni pro loco della Sardegna, nella loro articolazione regionale, come organismi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa in favore delle aderenti pro loco e quale strumento che concorre insieme alle pro loco, alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio sardo coordinando l'attività delle pro loco aderenti.

La Regione, anche attraverso la collaborazione degli Organismi Associativi di secondo grado, promuove la reciproca collaborazione con le pro loco nell'ambito delle attività di promozione e pubblicizzazione dei territori.

### **Articolo 2 – Organismi associativi di secondo grado**

Per ottenere il riconoscimento da parte della Regione gli Organismi associativi di secondo grado delle Associazioni pro loco della Sardegna devono rappresentare un numero di Associazioni pro loco con sede in Sardegna non inferiore a 50. Il riconoscimento degli Organismi associativi di secondo grado avviene con deliberazione della Giunta regionale.

### **Articolo 3 – Registro regionale delle Associazioni pro loco**

È istituito presso l'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna (nel seguito Assessorato) il Registro regionale delle Associazioni pro loco (nel seguito Registro).

Possono essere iscritte al Registro le Associazioni pro loco, con sede in Sardegna, che:

- a) promuovano la conoscenza delle tradizioni locali, la valorizzazione e salvaguardia delle risorse turistiche e del patrimonio culturale del territorio (paesaggistico, ambientale, archeologico, folcloristico, ecc.), nonché il miglioramento dei servizi di accoglienza e assistenza in loco ai turisti. Nel seguito "attività di promozione e informazione turistica";
- b) siano state istituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
- c) adottano uno statuto che preveda espressamente:
  1. l'assenza di fini di lucro;
  2. la destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria;
  3. il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché dei fondi di riserva o capitale;
  4. l'assenza di limitazioni e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. la partecipazione alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità ivi comprese la previsione dell'elettività delle cariche associative e il diritto dei soci di esaminare i libri sociali, prevedendo in concreto le modalità con cui tali diritti possono essere esercitati o il rimando alla fissazione delle stesse ad appositi regolamenti;
  6. l'obbligo di redazione dei bilanci annuali nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
  7. le modalità di estinzione e scioglimento dell'Associazione;
  8. la devoluzione del patrimonio in caso di cessazione, estinzione o scioglimento dopo la liquidazione a fini di utilità sociale;
  9. le regole di funzionamento degli organi sociali;
  10. le regole per l'ammissione e l'esclusione dei soci ed i loro diritti e obblighi;
  11. le attività di interesse generale da svolgersi in armonia con le finalità di cui alla precedente lettera a);
- d) svolgano la propria attività in un Comune nel quale non operano altre Associazioni pro loco iscritte al Registro. Restano salve le iscrizioni plurime ai sensi della Delib.G.R. n. 37/7 del 14 dicembre 2022 già perfezionate al momento dell'entrata in vigore dalle presenti Direttive.

Nel caso in cui siano rilevate violazioni alle previsioni delle lettere a), b) e c) del presente articolo, il Servizio competente dell'Assessorato (nel seguito Servizio) informa l'Ente associativo di riferimento e invita la pro loco interessata a regolarizzare la propria posizione concedendo un termine di 90 giorni, trascorso infruttuosamente il quale si avvierà la procedura di cancellazione dal Registro di cui al successivo art. 6.

#### **Articolo 4 – Iscrizione al Registro**

Le pro loco presentano al Servizio apposita domanda sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla seguente documentazione:

- a) la copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) il nominativo del legale rappresentante;
- c) il nominativo dei soci che ricoprono le cariche sociali;
- d) l'elenco dei soci;
- e) copia del bilancio preventivo per l'anno in corso e dell'ultimo conto consuntivo approvato, se disponibile;
- f) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale.

Nel caso in cui vengano presentate più istanze d'iscrizione al Registro da parte di Associazioni pro loco operanti nel medesimo Comune della Sardegna, sarà iscritta la pro loco, in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3, che ha inoltrato per prima l'istanza d'iscrizione regolare e ammissibile al protocollo dell'Assessorato. Nel caso in cui tutte le istanze siano incomplete della documentazione richiesta dalle presenti Direttive, sarà iscritta al Registro la prima in ordine di ricezione a condizione di avere regolarizzato la richiesta nei tempi concessi dal Servizio.

L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali ex L.R. n. 10/1974.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Registro con gli aggiornamenti progressivi è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nella sezione liste e elenchi della Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

### **Articolo 5 – Adempimenti delle pro loco**

1. Le pro loco iscritte al Registro sono tenute a comunicare al Servizio entro 30 giorni dal fatto:
  - le modifiche allo Statuto;
  - il trasferimento della sede;
  - le variazioni o i rinnovi delle persone che ricoprono cariche sociali;
  - le variazioni in merito all'adesione all'Ente associativo.
2. Le pro loco iscritte al registro trasmettono annualmente copia del bilancio consuntivo e l'elenco delle manifestazioni e delle iniziative effettuate. Per le pro loco che partecipano al procedimento di cui al seguente art.7 gli adempimenti del presente punto si intendono assolti con la presentazione dell'istanza di contributo.

### **Articolo 6 – Cancellazione dal Registro**

Con Determinazione del Direttore del Servizio è disposta la cancellazione dal Registro regionale nel caso in cui le Associazioni pro loco perdano i requisiti previsti dall'art. 3.

È disposta, altresì, la cancellazione dal Registro nei casi in cui l'associazione pro loco:

- a) risulti inattiva per due anni consecutivi;
- b) non ottemperi agli adempimenti di cui all'art. 5;
- c) presenti espressa richiesta.

La pro loco si intende inattiva qualora non svolga le attività di cui alla lettera a) dell'art. 3. Tale attività deve, di norma, poter essere riscontrata nei bilanci annuali. La verifica è svolta dal Servizio, d'ufficio o su istanza di parte, sentito l'Ente associativo di riferimento.

La richiesta di cui al punto c) deve conseguire da una delibera a maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria dei soci regolarmente convocata.

La pro loco cancellata dal Registro può richiedere una nuova iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 4, decorsi due anni dalla data di cancellazione, sempre che nell'arco del biennio non sia stata iscritta un'altra pro loco operante nel medesimo comune.

Nell'arco dello stesso biennio non è comunque consentita l'iscrizione di una nuova pro loco le cui cariche sociali siano ricoperte da persone che già ricoprivano cariche della pro loco cancellata.

### **Articolo 7 – Procedimento per l'erogazione del contributo annuo**

Il Servizio svolge funzioni di controllo sulla regolarità della concessione dei contributi destinati alle Associazioni pro loco, e può disporre, in ogni momento della procedura, ispezioni, verifiche e controlli a campione.

Qualora il Servizio accerti la presenza di irregolarità informa l'Ente associativo di secondo grado di riferimento e dispone la revoca del contributo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## 7.1 Presentazione delle istanze

Le Associazioni pro loco, iscritte al Registro devono presentare istanza di contributo al Servizio, utilizzando la modulistica pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la non ammissibilità dell'istanza.

Il Servizio trasmette le istanze pervenute entro il termine all'Ente associativo di secondo grado di appartenenza, il quale provvederà, nel rispetto dei tempi e nei modi stabiliti dal Servizio, alla preistruttoria come sotto specificata. Per le sole istanze presentate da associazioni pro loco che non aderiscono ad alcun ente associativo l'istruttoria sarà svolta dai dipendenti dell'Assessorato opportunamente individuati dal Direttore del Servizio.

All'istanza le Associazioni pro loco devono allegare:

- a) il bilancio di previsione conforme al modello approvato dal Servizio;
- b) una relazione illustrativa delle attività che si intendono svolgere nell'anno solare per il quale si chiede il contributo;
- c) il bilancio consuntivo dell'anno precedente conforme al modello approvato dal Servizio.

L'organismo associativo di secondo grado dovrà condurre la preistruttoria nel rispetto dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa, delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali e correttezza finanziaria.

La preistruttoria dovrà essere resa secondo le indicazioni del Servizio e dovrà concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla trasmissione delle istanze.

## 7.2 Concessione del contributo

Il contributo annuale si compone di una quota fissa o di una quota variabile commisurata alle spese ammissibili. Il Servizio predisporrà la ripartizione delle risorse disponibili secondo le seguenti modalità:

- A. Una quota fissa *una tantum* di euro 1.700,00 in favore delle Associazioni che rispettino entrambe le seguenti condizioni:
  - siano state iscritte al Registro dopo il primo gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
  - non beneficino del contributo calcolato su base proporzionale.
- B. Una quota proporzionale alle spese ammissibili risultanti dal bilancio consuntivo secondo la seguente modalità:

$$Q_i = S_{a-i} * P$$

Dove:

- $Q_i$  quota spettante alla *i-esima* pro loco avente diritto;
- $S_{a-i}$  spesa ammissibile della pro loco *i-esima*;
- $P$  percentuale calcolata effettuando il quoziente fra l'importo complessivo stanziato nell'anno di competenza al netto delle quote fisse eventualmente concesse ( $I$ ) e la sommatoria delle spese ammissibili effettuate dalle associazioni pro loco aventi diritto, nell'anno precedente, così come da consuntivi trasmessi ( $\sum S_{a-i}$ ).  $P = I / \sum S_{a-i}$ .



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Almeno il 15% del contributo complessivo (Q) deve essere destinato ad attività di comunicazione e di promozione degli eventi e del territorio di interesse, pena la riduzione proporzionale del contributo in sede di rendicontazione.

Nelle attività di comunicazione e di promozione è data facoltà di utilizzare il logo istituzionale della Regione autonoma della Sardegna e il marchio SARDEGNA previa concessione del patrocinio non oneroso ai sensi della Delib.G.R. n. 7/10 del 26.2.2021 e s.m.i.

### **7.3 Rendicontazione**

La rendicontazione del contributo deve pervenire al Servizio, entro il termine perentorio del 30 aprile di ogni anno successivo a quello di concessione, pena la revoca del medesimo.

Il Servizio provvederà alla trasmissione delle rendicontazioni pervenute nei termini all'Ente associativo di secondo grado di appartenenza, il quale provvederà, nei tempi e nei modi stabiliti, alla preistruttoria come sotto specificata.

Il rendiconto, redatto secondo la modulistica predisposta dal Servizio, si compone di:

1. bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, conforme al modello individuato dal Servizio;
2. copia dell'atto di approvazione del Bilancio consuntivo da parte del competente Organo statutario;
3. elenco analitico dei giustificativi di spesa corredato dagli estremi identificativi delle singole pezze e da una adeguata descrizione della spesa;
4. dichiarazione del legale rappresentante resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti che le spese indicate nel bilancio consuntivo corrispondono a quelle realmente effettuate nell'esercizio di pertinenza, e che le stesse risultano confermate dalla documentazione di spesa in possesso dell'associazione;
5. relazione del legale rappresentante sulle attività svolte nell'anno di riferimento del contributo. Tale relazione deve contenere:
  - i. l'elenco delle manifestazioni e delle iniziative realizzate con l'indicazione delle spese sostenute per ciascuna di esse;
  - ii. la descrizione delle attività di promozione e informazione turistica.

### **7.4 Preistruttoria della rendicontazione**

L'attività degli Enti associativi di secondo grado è volta a:

- a) verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione trasmessa dalle pro loco per il tramite del Servizio;
- b) verificare la coerenza delle attività realizzate con le finalità di promozione e informazione turistica di cui alla lettera a) dell'art. 3;
- c) verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della spesa;
- d) classificare le pezze giustificative distinguendo e elencando quelle non ammissibili. Nel caso ne ravvisi la necessità l'Ente associativo può chiedere alle pro loco la trasmissione di copia dei giustificativi di spesa presenti nell'elenco analitico (per la definizione di spesa non ammissibile si rimanda al successivo art. 8);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e) determinare il totale delle spese ammissibili delle singole associate;
- f) verificare il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle presenti Direttive e, ove necessario, rideterminare il contributo erogabile;
- g) trasmettere al Servizio le risultanze della preistruttoria nel termine definito al successivo art. 10.

### **7.5 Soccorso procedimentale**

Qualora l'ente associativo riscontri errori formali ed incongruenze nei documenti prodotti, tali che non sia possibile procedere all'istruttoria ne dà immediata comunicazione al Servizio il quale provvederà a formulare la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali alla pro loco interessata.

### **7.6 Rideterminazione del contributo**

Il contributo concesso sarà proporzionalmente rideterminato qualora in sede di rendicontazione risulti:

- a) che le spese di promozione e comunicazione siano inferiori al limite di cui al precedente punto 7.2;
- b) che il totale delle spese ammissibili, documentate dalle pezze giustificative, sia inferiore al contributo concesso;

Nei casi in cui il contributo rideterminato risulti inferiore all'anticipazione concessa, il Servizio avvia le procedure del recupero delle somme non rendicontate.

### **7.7 Liquidazione a saldo**

La liquidazione del contributo a saldo è disposta nell'anno successivo a quello di concessione a seguito dell'approvazione del rendiconto.

### **7.8 Conservazione dei documenti**

Tutti gli originali dei documenti prodotti o comunque richiamati nell'ambito della presente procedura, ivi compresi i giustificativi di spesa, dovranno essere conservati, per un periodo non inferiore a dieci anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale dichiarato dalla pro loco beneficiaria e dovranno essere messi a disposizione del Servizio per ogni eventuale accertamento, a semplice richiesta.

## **Articolo 8 – Spese non ammissibili**

Le spese non ammissibili sono quelle che, pur iscritte a bilancio, non concorrono alla formazione della spesa ammissibile, condizione necessaria per l'erogazione del contributo di cui alla lettera B del punto 7.2):

- a) spese non necessarie e non direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività di istituto;
- b) spese di indennità per le cariche sociali e/o per i soci;
- c) spese per acquisto e/o manutenzione di beni durevoli e/o realizzazione di strutture stabili che, seppure strumentali alle attività di istituto, vadano ad incrementare il patrimonio dell'Associazione;
- d) spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere;
- e) spese relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per interessi di mora;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

f) spese non accompagnate da adeguata descrizione analitica (vedi punto 7.3.3 ).

### **Articolo 9 – Utilizzo sistemi elettronici**

Tutta la documentazione prevista dalle presenti Direttive dovrà essere trasmessa telematicamente in formato digitale all'indirizzo di PEC tur.supportidirezionali@pec.regione.sardegna.it:

- la documentazione redatta a cura degli enti associativi di secondo livello deve essere prodotta e trasmessa in formato nativo digitale (art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:) secondo i format definiti dal Servizio;
- i documenti prodotti dalle associazioni pro loco (Dichiarazioni, bilanci, relazioni, etc.) dovranno essere prodotti e inviati in formato nativo digitale o come copia informatica di documento analogico (art. 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

### **Articolo 10 – termini dei procedimenti amministrativi**

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24, si riportano di seguito i termini massimi del procedimento.

#### **10.1 Contributi**

- a) presentazione dell'istanza di contributo e del rendiconto: entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
- b) trasmissione al Servizio degli esiti della preistruttoria a cura degli enti associativi: entro 60 gg dall'inoltro delle pratiche dell'ufficio e comunque entro il 1 luglio di ogni anno;
- c) soccorso procedimentale in sede di istanza e rendiconto: massimo 10 giorni;
- d) approvazione del rendiconto: massimo 120 giorni dal termine previsto alla lettera b);
- e) liquidazione del contributo: massimo 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- f) adozione della determinazione di concessione dei contributi: entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'annualità precedente;
- g) liquidazione dell'anticipazione: entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

#### **10.2 Registro**

- a) soccorso procedimentale: massimo 10 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
- b) adozione della determinazione di accettazione/diniego dell'iscrizione al Registro: entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza;
- c) istanza di riesame: massimo 5 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore e norma transitoria**

Le presenti Direttive entrano in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e si applicano anche ai procedimenti pendenti in materia di iscrizione e di cancellazione dal Registro.

Le presenti Direttive sostituiscono integralmente le precedenti disposizioni in materia.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Tutte le Associazioni pro loco iscritte al Registro regionale alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano la loro iscrizione fino al 31 dicembre 2024. La permanenza nel Registro deve essere confermata con la presentazione, a cura delle medesime, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti il possesso dei requisiti stabiliti nelle presenti Direttive.